

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 3 del 20 gennaio 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 413 della medesima legge.

**Legge Regionale 20 gennaio 1977, n. 4.**

**«Anticipazione di somme agli Enti Ospedalieri della Campania che provvedono alla realizzazione di corsi per il personale parasanitario»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

**Articolo 1**

La Regione Campania è autorizzata ad anticipare la somma di L. 1.500 milioni agli Enti Ospedalieri che provvedono alla realizzazione dei corsi straordinari, previsti dal DL 11 giugno 1976, n. 406, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 555, per la formazione di personale sanitario, ausiliario e tecnico, riservati ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento degli uffici del lavoro della Regione.

L'anticipazione, di cui al comma precedente, sarà recuperata in sede di liquidazione alla Regione Campania del contributo straordinario, di pari importo, concesso dallo Stato con il richiamato DL.

**Articolo 2**

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1571, di nuova istituzione, dello stato di previsione della Spesa 1976 «Anticipazione agli Enti Ospedalieri che provvedono alla realizzazione di corsi straordinari di cui al DL 11 giugno 1976, numero 406, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 555 per la formazione di personale sanitario, ausiliario e tecnico», alla copertura del quale si provvede mediante prelevamento, dell'occorrente somma, dal capitolo 125 dello stato di previsione dell'Entrata 1976, previamente integrato del corrispondente importo con la maggiore entrata derivata alla Regione con l'incremento dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro per il Bilancio e la Programmazione Economica del 28 giugno 1976.

**Articolo 3**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma 2°, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 20 gennaio 1977

Russo